

dano d'Aleppo nel 1229 (1) che per indurre i Veneziani a venire più volentieri ne' suoi Stati colle loro mercanzie, avrebbe provveduto in modo che avessero ad essere pienamente tutelati nei loro diritti, mitigava i dazi da esigersi sulle loro merci, e specialmente sul cotone, sui drappi, sul pepe; che avrebbero un proprio fondaco, chiesa, forno, come altresì un bailo per decidere nelle loro contese, zuffe ed omicidii; che un ammiraglio turco sarebbe deputato ogni lunedì ad ascoltare le loro querele contro qualunque suddito turco; che infine se i Veneti avessero fatta qualche preda o ruberia, non perciò avrebbero a ricevere molestia i loro mercanti ecc. Non meno a considerarsi è il trattato con Malek-Adel, soldano d'Egitto, concluso per opera degli ambasciatori Romeo Quirini e Jacopo Barozzi (2), pel quale oltre ai soliti privilegi, provvedevasi alla sicurezza personale, all'amministrazione della giustizia, al salvamento dei naufraghi e delle loro robe, alle dogane, alla libertà di ogni Veneziano di fare testamento, mancando il quale il console avrebbe a prendere in consegna la sua eredità per trasmetterla a chi di ragione ecc. Altro patto stabilivasi coll'Armenia nel 1245 (3), colla Barberia nel 1231 per mezzo dell'ambasciatore Pietro Dolfin (4).

Qual doveva essere adunque il movimento, quale la prosperità del commercio e delle arti, specialmente di quelle attinenti alla marineria, in Venezia! Quale l'affluenza del popolo, la ricchezza, l'operosità generale! Nobili e plebei, ricchi e poveri, si mettevano sul medesimo basti-

(1) *Pacta* II, p. 11.

(2) *Pacta* I, 120.

(3) Lib. *Albus* e Cod. Trevisano.

(4) Cod. CCXXX, cl. X, lat. Questo trattato fu ignorato dallo stesso Marin che cita come primo quello del 1251, ambasciatore Filippo Giuliano, t. IV, p. 280.